



LA PRETESA PUNITIVA DELLO STATO E IL CASO DELLA DONNA DI 85 ANNI INFERMA E INUTILMENTE DETENUTA

Non possiamo che unirici allo sdegno manifestato da più parti per la vicenda della donna di 85 anni non autosufficiente detenuta per qualche giorno a San Vittore e appena scarcerata, con tempestivo e condivisibile provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza di Milano.

Ci chiediamo però due cose.

La prima è se fosse davvero inevitabile condurre in carcere una persona nella situazione che viene descritta da parte di chi l'ha giustamente denunciata pubblicamente (non possiamo che ringraziare Antigone e il Garante di Milano per questo). Non ha alcun senso scontare una pena di 8 mesi in un istituto penitenziario, che in quel tempo non sarebbe neppure in grado di proporre un programma trattamentale.

Non ha ovviamente senso, ma sarebbe stato possibile fare altro?

Abbiamo scritto a proposito di donne incinte e madri di prole inferiore all'anno che si dovrebbe consentire alle forze dell'ordine che si trovino, nell'eseguire ordini di esecuzione, a riscontrare situazioni di chiara incompatibilità con il carcere, di dare avviso al pubblico ministero affinché invii gli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale differimento della pena ex art. 684 c.p.p., cosa che a nostro parere l'art. 108 reg. penit. consente anche a ordine di carcerazione già emesso (consentendo la norma addirittura di bloccarne l'emissione).

Insistiamo affinché questa interpretazione – che già era stata fatta propria almeno per i casi di rinvio obbligatorio della pena dalla Procura di Milano – torni ad essere presa in considerazione.

La seconda domanda che ci poniamo è questa: constatata una situazione di chiara incompatibilità con il carcere, è proprio necessario attendere di individuare un luogo dove la pena possa essere scontata in regime di detenzione domiciliare? La norma che lo prevede, l'art. 47 ter co. 1 ter OP, è relativamente recente, e finalizzata essenzialmente a consentire la decorrenza della pena per chi venga scarcerato per motivi di salute, per poter "scontare" anche presso il domicilio. Ma tale norma non costituisce affatto un obbligo. Gli artt. 146 e 147 c.p. contemplano anche il differimento "secco", senza alcuna misura restrittiva. Norme di un codice



del 1930 che dava prevalenza al senso di umanità rispetto alla pretesa punitiva dello stato, senza compromessi.

Risulta che il magistrato di sorveglianza che ha provveduto oggi, abbia almeno temporaneamente disposto in questo senso. Non era pensabile aspettare una sola ora in più.

Saranno i servizi sul territorio, e non il carcere, a farsi carico della persona di cui stiamo parlando.

Non c'è pretesa punitiva che giustifichi un solo giorno di carcere per una donna invalida di 85 anni.

Milano, 13 ottobre 2022

Il Consiglio Direttivo